

SCHEMA DI CONTRATTO

**Per i servizi di spazzamento manuale, meccanizzato aree mercatali e altri
servizi collaterali – lotto __ – CIG _____.**

L'anno 2015, il giorno, del mese di presso la sede dell'ACSEL S.p.A.
via delle Chiuse, 21 Sant'Ambrogio di Torino

TRA

la **ACSEL S.p.A.**, con sede in S. AMBROGIO (TO), via Delle Chiuse, n. 21, partita IVA
n. 08876820013, in persona del suo Amministratore Delegato e legale rappresentante
pro tempore, _____, Dott. _____,
nato a _____, il _____, codice fiscale BRB
PLA 47D24 L219E, a quanto infra autorizzato in forza del vigente Statuto sociale, di
seguito per brevità anche denominata committente e/o stazione appaltante,

e

La, avente sede legale in, via
....., n, c.f.
p.IVA, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore,
..... nato ail, codice
fiscale _____, a quanto infra autorizzata in forza di
_____, di seguito per brevità anche denominata
appaltatore e/o esecutore,

PREMESSO

- che la ACSEL S.p.A. ha indetto procedura di aggiudicazione aperta, ai sensi dell'art.
55, comma 5 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, *PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI
SPAZZAMENTO MANUALE, MECCANIZZATO, AREE MERCATALI E ALTRI SERVIZI
COLLATERALI*;

- che in relazione a tale procedura di gara le offerte dei concorrenti sono state ammesse
e valutate nelle sedute della Commissione di Gara del _____ e del
_____;

- che in esito alla operazioni di gara veniva disposta l'aggiudicazione provvisoria nei confronti di _____;
- che l'offerta della _____ veniva invitata a fornire giustificazioni in ordine alla anomalia della sua offerta (*nota: trattasi di premessa eventuale per l'ipotesi di avvio del procedimento di anomalia dell'offerta*);
- che la ACSEL S.p.A. valutate le giustificazioni rese dalla _____ riteneva le stesse idonee e, pertanto, dichiarava il predetto operatore economico aggiudicatario in via provvisoria (*nota: trattasi di premessa eventuale per l'ipotesi di avvio del procedimento di anomalia dell'offerta*);
- che la ACSEL S.p.A. procedeva ad effettuare i controlli di legge in esito ai quali confermava in capo alla _____ l'aggiudicazione definitiva;
- che, con il presente atto, la ACSEL S.p.A. e la _____ procedono alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio in conformità alle previsioni degli atti di gara ed in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto e del disciplinare di gara;
- che il capitolato speciale d'appalto costituisce parte integrante e sostanziale dell'offerta della _____ e del presente contratto e deve intendersi qui integralmente richiamato e osservato.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

L'ACSEL affida alla ditta _____ l'incarico di effettuare i servizi di spazzamento manuale oltre agli interventi dettagliatamente descritti nelle modalità di effettuazione nel Capitolato Speciale di Appalto e nelle schede tecniche allegate alla presente convenzione.

Si ribadisce che l'importo posto a base di gara ha valore meramente presuntivo e non vincola in alcun modo la ACSEL, che potrà richiedere prestazioni del servizio in aumento e/o in riduzione rispetto all'importo posto a base di gara in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

Il servizio oggetto del presente contratto d'appalto avrà durata di un anno a partire dalla prima richiesta d'intervento.

E' escluso il rinnovo tacito del presente contratto e del relativo affidamento

Art. 2 Modalità organizzative

Il servizio verrà svolto secondo le modalità stabilite dalla ditta _____, garantendo lo svolgimento dell'attività mediante i propri lavoratori che posseggono una preparazione qualificata e che saranno seguiti dai responsabili amministrativi e, ove necessario, da consulenti esterni di sicura esperienza ed affidamento i quali potranno concorrere con il referente dell'ACSEL S.p.A. nella reciproca collaborazione, al fine di ottimizzare il servizio in conformità agli standard, anche in qualità, del committente.

La ditta _____ dovrà fornire ai propri lavoratori impiegati nel servizio tutti i materiali, attrezzature, prodotti necessari all'espletamento del servizio, nonché l'abbigliamento antinfortunistico a protezione degli operatori, come previsto dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) da applicare al personale impiegato nel servizio oggetto della presente convenzione.

Art. 3 Personale

Al contratto è allegato, quale parte integrante, l'elenco del personale, impegnato nel servizio, e in possesso dei prescritti requisiti professionali.

Le modalità per la sostituzione del personale, che deve possedere i medesimi requisiti professionali o esperienza maturata in servizi analoghi, saranno attuate in modo tale da garantire la continuità del servizio.

Nel caso si verificano variazioni la ditta _____ trasmette entro 15 giorni l'aggiornamento rispetto a quanto sopra.

L'ACSEL mette a disposizione il sig. con la funzione di verifica della qualità del servizio e dell'effettuazione di quanto richiesto nel capitolato di appalto.

L'ACSEL si impegna a comunicare alla Cooperativa tempestivamente le eventuali variazioni relative al punto precedente.

Art. 4 Responsabili tecnici e coordinatori delle attività

Il responsabile tecnico della ditta è _____; il coordinamento tecnico operativo è affidato

Art. 5 Trattamento salariale, normativo e assicurativo del personale.

La ditta _____ si impegna:

- ad applicare il contratto di lavoro
- ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro;
- ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti dell'ACSEL o di terzi nel caso di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti, coinvolti e non, nella gestione del servizio.

Art. 6 Corrispettivo e modalità di pagamento.

Il pagamento delle fatture avverrà a 60 giorni d.f.f.m. previa verifica del regolare svolgimento del servizio, verifica della regolarità contributiva e verifica presso il concessionario di riscossione dell'insussistenza dei debiti dell'appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza del presente contratto nonché previa presentazione della dichiarazione, sottoscritta dai dipendenti adibiti alla esecuzione del presente contratto e dal legale rappresentante, di aver ricevuto per intero la retribuzione contrattuale loro dovuta.

In conformità all'offerta presentata in sede di gara, l'appaltatore effettuerà il servizio alle seguenti condizioni economiche, fisse ed invariabili per tutta la durata dell'affidamento.

In ogni caso, l'appaltatore si impegna ed obbliga a mantenere fisso ed invariabile il prezzo anche nell'ipotesi in cui la ACSEL per il periodo di durata dell'appalto dovesse richiedere la prestazione del servizio in quantità superiore all'importo presunto posto a base di gara ed in conformità a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto.

In ordine ai pagamenti in favore dell'appaltatore si richiama quanto previsto e stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In ogni caso, la ACSEL S.p.A. effettuerà il pagamento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore previo accertamento e verifica della regolarità dello svolgimento del servizio.

Ai fini del pagamento delle fatture, l'Appaltatore dovrà rilasciare alla ACSEL S.p.A. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante la regolarità contributiva dell'Appaltatore medesimo.

La ACSEL S.p.A. provvederà a verificare la veridicità della dichiarazione richiedendo agli enti competenti il rilascio del D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva) relativo all'appaltatore.

Qualora dalla verifiche effettuate non risultasse comprovata la dichiarazione dell'appaltatore la ACSEL S.p.A. assumerà le seguenti iniziative:

- sospensione dei pagamenti ancora da effettuare;
- immediata sospensione dell'affidamento;
- risoluzione del contratto, qualora a seguito di contestazione scritta a mezzo raccomandata a.r., l'Appaltatore non fornisca entro e non oltre cinque giorni idonee giustificazioni scritte.

Il pagamento del corrispettivo è, altresì, subordinato alla verifica da parte della ACSEL S.p.A. presso il concessionario di riscossione della insussistenza di debiti dell'Appaltatore verso l'erario ostativi al pagamento delle somme dovute in forza della presente contratto.

Considerato che, a norma dell'art 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'Appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l'esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell'Appaltatore nei confronti dei lavoratori la ACSEL sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti.

Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorchè l'Appaltatore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.

Il pagamento delle fatture potrà essere comunque disposto solo dopo il positivo esperimento dei controlli normativamente previsti in materia di regolarità fiscale..

Le disposizioni del presente comma valgono anche in riferimento all'eventuale subappaltatore.

La ditta _____ s'impegna a riconoscere all'ACSEL un importo di €/mese 250,00 per poter utilizzare come deposito mezzi il cortile sito in via delle Chiuse 21 a Sant'Ambrogio.

Art. 7 Norme contrattuali del Capitolato Speciale d'Appalto

Il presente contratto costituisce attuazione del Capitolato Speciale d'Appalto e, pertanto, le parti dovranno osservare le norme di esso Capitolato e le Condizioni Contrattuali ivi previste.

L'appaltatore sarà, in ogni caso, tenuto all'esecuzione del servizio nell'osservanza dei migliori standard qualitativi ed operativi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Art. 8 Requisiti dell'Appaltatore

L'appaltatore dichiara di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'art. 38 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163, e di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni e/o abilitazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto.

Il Committente potrà verificare la veridicità della sopra riportata dichiarazione anche nel corso dell'esecuzione del presente contratto. Qualora, in qualunque momento, dovesse emergere la non veridicità della predetta dichiarazione, il Committente potrà immediatamente disporre la revoca, senza preavviso alcuno, dell'affidamento oggetto del presente contratto, ferma ogni azione e conseguenza in danno dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

La perdita delle prescritte autorizzazioni e/o abilitazioni e/o certificazioni per l'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto comporterà il diritto del committente di revocare immediatamente e senza preavviso alcuno l'affidamento oggetto del presente contratto.

Art. 9 Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Appaltatore si impegna ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento del servizio, in conformità a quanto previsto dal d.l.vo 30 giugno 2003, n. 196.

Le parti si prestano reciproco consenso al trattamento dei loro dati personali per la corretta esecuzione del presente contratto anche ai fini fiscali e previdenziali.

Le parti dichiarano che i dati personali dei lavoratori somministrati al committente/utilizzatore in esecuzione del presente contratto saranno trattati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10 Inadempienze e cause risolutive

Il contratto è risolto:

- in caso di grave inadempimento da parte della ditta;
- per le motivazioni riportate nel capitolato;
- se la sommatoria delle penalità applicate ai sensi del comma successivo raggiungerà l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto, IVA esclusa; il raggiungimento dell'importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

In caso di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore la ACSEL S.p.A. provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante.

Resterà salva, in ogni caso, per la ACSEL S.p.A., la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.

Il recesso dal contratto da parte dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, costituita ai sensi del presente capitolato speciale d'appalto, fatta salva, anche in questo caso, la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali, nonchè il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla stazione appaltante

Art. 11 Penalità

Le penali saranno applicate per le violazioni e/o inadempimenti dell'appaltatore in conformità a quanto previsto e stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 12 Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso nei limiti richiesti in sede di offerta ed in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del d.l.vo 12 aprile 2006, n. 163.

E' vietata la cessione, totale e/o parziale, del presente contratto.

Art. 13 Tracciabilità

L'appaltatore assume nei confronti del committente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. L'appaltatore che abbia notizia che il suo subappaltatore o il suo subcontraente sia inadempiente o violi gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a che i suoi subappaltatori e/o i suoi subcontraenti osservino a loro volta le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. A tale fine nei contratti sottoscritti tra l'appaltatore ed i subappaltatori e/o i subcontraenti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

L'appaltatore si impegna ed obbliga a consentire alla committente di svolgere ogni necessario controllo e/o verifica per accertare l'effettiva osservanza della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. Analoga previsione dovrà essere inserita nei contratti tra l'appaltatore e i suoi subappaltatori e/o subcontraenti.

La violazione di quanto previsto nel presente articolo costituirà motivo di risoluzione del contratto per fatto e colpa imputabili all'appaltatore.

Pertanto, giusto il disposto dell'art. 1456 cod. civ. la risoluzione si verificherà di diritto allorchè il committente contesti la violazione dichiarando di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa.

Art. 14 Controversie

Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento, nullità e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Torino, con espressa esclusione di ogni altro Foro.

Art. 15 Durata

Il presente contratto entra in vigore dalla prima richiesta d'intervento avvenuta il fino al

Art.16 Cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e con il Capitolato Speciale d'Appalto l'appaltatore ha costituito la cauzione definitiva pari ad Euro (.....) nella forma della garanzia fidejussoria rilasciata dacon numero e validità fino a quanto previsto dall'art. 2 dello schema Tipo 1.2 di cui d.m. 123/2004, (e validità fino al giorno di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato), che viene consegnata in originale al Committente che prevede il versamento della somma garantita all'Ente appaltante entro 15 giorni e a semplice richiesta scritta del Committente, la clausola di espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, Il comma, c.c.. La polizza sarà restituita solamente al termine dell'esecuzione del contratto, previa verifica e/o collaudo positivi da parte della ACSEL ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art.17 Assicurazione e manleva

l'Appaltatore ha consegnato al Committente copia di polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dello svolgimento del servizio oggetto del presente contratto.

Tale polizza è stata rilasciata da, con validità fino al e massimale per sinistro pari a Euro

Art.18 Variazioni

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

Art. 19 Spese di contratto

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al presente contratto, quali quelle di bollo, quietanza, diritti fissi, di segreteria, di scritturazione, di registrazione ed altro, saranno a carico dell'Appaltatore. La registrazione avverrà in caso d'uso.

Sono parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati il Capitolato speciale di appalto e schede allegate, il progetto sociale e l'elenco del personale impegnato nel servizio.

Per la

Il legale rappresentante

Per ACSEL S.p.A

L'Amministratore Delegato: